



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 29**

**Del 12-07-2017**

**Oggetto: NORME APPLICATIVE A TUTELA DELLA SALUTE, DELLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ED IN MATERIA DI LOCAZIONE E/O CESSIONE A QUALUNQUE TITOLO DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI, RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

**PREMESSO CHE:**

- il Comune di Valguarnera Caropepe non ha ritenuto di aderire al progetto SPRAR stante l'assoluta inidoneità del territorio a tale tipologia di accoglienza dal punto di vista strutturale, per le forti criticità legate alla sicurezza pubblica a causa dell'esiguo seppur valida presenza di forze dell'ordine, nonché per ovvie ragioni di tutela della salute pubblica e di ordine sociale;
- da una approfondita analisi del territorio anche circostante l'area urbana nonché dall'analisi del tessuto socio-economico della città sono emerse forti criticità che categoricamente impediscono qualunque forma di accoglienza a favore di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, anche di Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.) a causa dell'assoluta assenza di strutture idonee allo scopo;
- per quanto sopra, l'equilibrio sociale raggiunto in un territorio dove, per conformazione economico-commerciale, le problematiche investono decine di famiglie a rischio povertà che richiedono sempre più frequentemente l'assistenza del Comune, risulta molto fragile e con una forte propensione a risposte e comportamenti che possono determinare un concreto pericolo all'ordine pubblico;

**CONSIDERATO CHE:**

- in Italia, solo nell'anno 2017, sono state accolte quasi 200.000 persone, la maggior parte delle quali nel c.d. "circuito emergenziale", a diretta gestione dei Prefetti;
- le accoglienze emergenziali, in molti casi non sono state concordate con i Sindaci dell'ambito Provinciale e che le stesse danno spesso luogo a concentrazioni eccessive, soprattutto sui territori dei Comuni di più piccole dimensioni, con conseguenti ed inevitabili forti tensioni e situazioni di disagio a carico degli Enti Locali;

#### ANNOTATO CHE:

- in relazione alle modalità di accoglienza, il Ministero dell'Interno, e in base all'accordo ANCI, ha formulato apposita Direttiva che contiene una "clausola di salvaguardia" che teoricamente garantirebbe ai Comuni un numero certo per l'accoglienza;
- il numero di persone determinate con i criteri sopra richiamati per le problematiche di cui sopra costituiscono già un'entità incompatibile con il territorio, ma che in ogni caso, sono previste deroghe alla clausola di salvaguardia visto il numero sempre più crescente di sbarchi e il persistere dell'inerzia degli Stati europei che di fatto ostacolano e rifiutano l'accoglienza;

#### RITENUTO CHE:

- con la sopra citata direttiva si conferma che la governance dell'accoglienza è rimessa al potere di autodeterminazione e regolamentazione di ogni singolo Sindaco il quale, quindi, può decidere, in piena autonomia e di concerto con la propria comunità, numeri, le modalità e soggetti da coinvolgere per organizzare l'accoglienza sul suo territorio;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, mantenendo ferma l'intenzione e l'oggettività del fatto di non poter attivare nessuna forma di accoglienza stante le gravi e immutabili criticità del territorio, come sopra evidenziate, ritiene opportuno e necessario, in relazione a flussi di migranti incontrollati, effettuare un monitoraggio del fenomeno collegato alla eventuale cessione a titolo di locazione e/o di comodato di immobili ad uso abitativo, ovvero a soggiorno temporaneo, o altre tipologie di immobili, pubblici o privati, che non sono assolutamente idonei per l'accoglienza non esistendo nell'area urbana e nell'adiacente area extraurbana, nessun immobile e/o struttura in grado di soddisfare i bisogni e le esigenze di accoglienza di cui in oggetto, per come altresì attestato dal parere dell'Ufficio Tecnico prot. 219UTC dell'11.7.2017;
- risulta indispensabile contrastare ogni forma di illegittimo e non controllato utilizzo di qualunque immobile ai fini di cui all'oggetto, e conseguentemente attivare un costante monitoraggio preliminarmente degli immobili che non risultino possedere i requisiti igienico-sanitari di sicurezza prescritti dalla normativa di settore nonché i requisiti urbanistici indispensabili al loro specifico utilizzo, legato a meri fini speculativi di natura prettamente economica, volto a rendere disponibili alloggi non idonei senza minimamente considerare l'impatto che tali scelte potrebbero avere sul tessuto economico e sociale della nostra comunità;

#### RILEVATO IN PARTICOLARE CHE:

- è necessario scongiurare l'eventualità che vengano locati, alienati ovvero dati in comodato o in uso a qualunque titolo, immobili privi delle dovute certificazioni igienico-sanitarie, di abitabilità ed agibilità rilasciate da questa Amministrazione ed eventualmente da altre per competenza;

#### RILEVATO CHE:

- esiste un rapporto tra il numero degli occupanti e la superficie dell'unità immobiliare che non comporta pregiudizio per la salute ed il benessere degli stessi e che, il mancato rispetto di tale parametro, determina l'adozione di misure ordinarie nei confronti del proprietario dell'immobile concesso in locazione o in uso;

#### RICHIAMATO CHE:

- quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali d'abitazione;

#### DATO ATTO CHE:

- nell'ambito del concetto di "condizione abitativa" debba, peraltro, essere contemplato e considerato che lo stesso:

i) rappresenti la modalità con la quale si misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività;

ii) racchiuda il significato ben più ampio di ambiente, che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti, atti a garantire ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari, ivi incluse le condizioni igienico-sanitarie, nonché lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni;

e quindi, per l'effetto, la situazione abitativa deve essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

#### RITENUTO CHE:

- ove venga meno uno dei presupposti sopra enunciati, detta carenza possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari e che, laddove se ne riscontri la necessità per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico-Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

#### RICONOSCIUTO CHE:

- pertanto, è indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover predisporre l'attuazione di adeguate misure idonee ad accertare la conformità degli alloggi ai parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia, nonché la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'idoneità degli alloggi;

RITENUTO CHE:

- risulta altresì necessario garantire che le condizioni di salubrità e sicurezza accertate vengano mantenute nel tempo, evitando che condizioni di promiscuità, di non corretto rispetto delle regole di manutenzione o di utilizzo dei locali e degli impianti possano condurre a situazioni di degrado e/o di pericolo per gli occupanti e/o i terzi in genere;

- sussistono, pertanto, le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti nonché, la necessità di provvedere al fine di eliminare gli inconvenienti evidenziati, potenzialmente idonei a far sorgere pericoli anche di natura igienico-sanitaria tali da minare l'incolumità delle persone occupanti gli immobili concessi in locazione o comodato;

VISTO l'art. 2 del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 25 D.P.R. 6/6/2001 n. 380;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Considerato che non sono presenti sul territorio del Comune di Valguarnera Caropepe immobili idonei all'accoglienza anche frazionata di migranti, rifugiati e richiedenti asilo nonché Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.), sussistendo pertanto il grave pericolo per l'incolumità delle persone, l'esigenza preminente di tutela della salute, delle prescrizioni urbanistiche e della sicurezza pubblica

### **ORDINA**

- 1) Il divieto di concedere, in tutto il territorio di Valguarnera Caropepe per le finalità di cui in premessa ed a qualunque altro titolo, in locazione e/o comodato ad uso abitativo e/o in vendita, immobili privi dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare privi di certificati di agibilità ed abitabilità rilasciati dal Comune di Valguarnera Caropepe, oltre che di inesistenza delle barriere architettoniche e requisiti igienico-sanitari che possano costituire danno per la salute e l'incolumità alle persone. Sul punto si specifica che i menzionati certificati non potranno, in alcun modo, essere sostituiti da altri documenti quali perizie asseverate, autocertificazioni, etc..;

- 2) Ai fini dell'esecuzione dei necessari sopralluoghi di verifica all'interno delle unità abitative e di altre tipologie, gli agenti e i funzionari comunali, previo consenso degli occupanti, potranno accedere all'interno delle unità immobiliari al fine di svolgere i necessari controlli in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
- 3) Ogni iscrizione anagrafica che implichi l'incremento del numero degli occupanti dell'unità abitativa è subordinata al rispetto di quanto disposto e disciplinato dall'art. 2 del D.M. 5 luglio 1975 citato in preambolo.
- 4) L'attività di verifica e di accertamento in ordine a quanto sopra stabilito implica altresì l'inoltro agli organi competenti di apposite segnalazioni in materia edilizia, sanitaria e fiscale al fine di adottare i conseguenti provvedimenti tra i quali, se previsto, l'immediato sgombero degli immobili nonché la segnalazione alle competenti Autorità per la verifica di comportamenti penalmente rilevanti.
- 5) Per le violazioni della presente ordinanza sarà applicata, a norma dell'art. 7bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, fatte salve le eventuali violazioni di carattere penale e di violazioni di carattere edilizia-urbanistico.

### INFORMA

Che a norma degli articoli 3 e 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR Sicilia, Sezione di Catania, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

La presente ordinanza viene trasmessa al Ministero dell'Interno, che gestisce il fenomeno del flusso dei migranti, alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, Commissariato di Piazza Armerina, Carabinieri di Valguarnera nonché all'ASP di Enna.

Il Responsabile del Settore  
f.to Di Vincenzo Giuseppe



**IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draìà*

